

TI_GERICHTE 15.1996.168 vom 26. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.168

FR: TI_GERICHTE 15.1996.168 du 26 mars 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1996.168 del 26 marzo 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

E' di giurisprudenza consolidata che l'art. 8 CC sull'onere della prova si applica per analogia anche nella procedura di ricorso (cfr. DTF 107 III 1). Chi pretende di aver formulato tempestiva opposizione ha ex art. 8 CC l'onere della prova in tal senso (cfr. BISchK 1984 p. 212 e 1982 p. 16). L'art 32 LEF assimila la consegna alla posta di un atto indirizzato ad un'autorità, e che contiene una comunicazione vincolata ad un termine, in casu la dichiarazione di opposizione, al deposito di questa comunicazione nelle mani dell'autorità (DTF 97 III 12 ss.). L'opposizione è quindi validamente sollevata se entro 10 giorni dalla notifica del precetto la comunicazione è consegnata alla posta. Non è necessario che tale comunicazione giunga all'ufficio, ma al debitore incombe la prova della tempestiva consegna alla posta di un invio non raccomandato (BISchK 1980, p.108). Egli può avvalersi dei mezzi di prova previsti dal diritto cantonale (DTF 97 III 12 ss.).

E. 3

Nel caso in oggetto la ricorrente sostiene di aver interposto opposizione al precetto esecutivo n. _____, notificatole il 20 agosto 1996, con comunicazione scritta spedita mediante invio semplice il 22 agosto 1996. Tale scritto sarebbe stato spedito la sera del 22 agosto 1996 dall'apprendista della ricorrente. Nella sua audizione testimoniale (cfr. Verbale 7 aprile 1997) _____ afferma che: "Mi ricordo che nella stessa (ndr. la lettera indirizzata all'UEF di Locarno) si formulava opposizione al PE della _____. Rammento di avere imbucato quella lettera assieme ad altre buste quello stesso giorno, dopo la chiusura dell'ufficio verso le 18.00, nella bucalettere che si trova vicino alle scuole medie di _____. Non mi ricordo se quella busta era affrancata per posta A o B, comunque non era per invio raccomandato." Pertanto sulla base delle dettagliate e precise dichiarazioni del dipendente del debitore è da ritenere ossequiato il suo onere probatorio. Di conseguenza la dichiarazione di _____ relativa all'invio della lettera 22 agosto 1996 all'UEF di Locarno con la quale si formulava opposizione al PE deve essere ritenuta, avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, mezzo di prova sufficiente per attestare l'intervenuta tempestiva opposizione del precettato.

E. 4

Per l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione. La comminatoria di fallimento emessa il 23 settembre 1996 va pertanto annullata.

E. 5

Il ricorso 3 ottobre 1996 di _____ deve quindi essere accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17, 74 e 78 LEF pronuncia:

1. Il ricorso 3 ottobre 1996 _____ è accolto. 1.1 . Di conseguenza la comminatoria di fallimento emessa il 23 settembre 1996 nei confronti di _____ è annullata e l'esecuzione n. _____ dell'UEF di Locarno resta sospesa. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.